

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 29 giugno 1981

Bernini

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1981, n. 36.

Modifica agli articoli 3 e 6 della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 - disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo unico

Alla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il testo dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«Al fine di coprire le spese per l'esercizio della delega, gli Enti di cui all'art. 1 introitano l'intero importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse nel corso dell'anno.

Le eventuali quote da corrispondere agli organi verbalizzanti, qualora previste da vigenti disposizioni, vengono liquidate a cura degli enti delegati, sull'importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse.

Gli Enti delegati sono tenuti a trasmettere alla fine di ogni anno, e comunque, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, una dettagliata relazione sull'attività svolta con l'indicazione dell'importo delle somme introitate».

b) Il testo dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«A decorrere dall'esercizio 1981 è iscritto nel bilancio di previsione della Regione alla parte spesa apposito capitolo così denominato: Parte spesa "Corrispettivo ai comuni e province per l'esercizio della delega e subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie" (con stanziamento pari al 100 per cento delle entrate regionali previste per lo stesso titolo nei corrispondenti capitoli di entrata)».